



COMUNE DI POGGIBONSI

PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 49	Oggetto: "INTERROGAZIONE IN MERITO ALLA SITUAZIONE GIUDIZIARIA RIGUARDANTE I RISARCIMENTI DANNI INERENTI IL CROLLO DEL CONTROSOFFITTO DELLA PISCINA COMUNALE - PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "LEGA -SALVINI PREMIER" PROT. N. 31430 "
Data 11/11/2019	

L'anno (2019) il giorno undici del mese di Novembre alle ore 18:45 nei modi di legge, si è riunita nell'apposita sala il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

All'appello risultano :

	presente		presente
BUSSAGLI DAVID	SI	AMBROSIO GIACOMO	SI
NASTASI STEFANO	SI	BORRI BRUNO	NO
CIBECCHINI FRANCESCO	SI	GALLIGANI RICCARDO	SI
CIPRIANI GIUDITTA	SI	GUERRA MARIA ANGELA	SI
BRUNI ILENIA	NO	MENGOLI MATTEO	SI
LAZZERI SILVIA	SI	MARINIELLO DANIELE	SI
GALLERINI FRANCO	SI	DE SANTI SIMONE	SI
CECCHERINI DANIELA	SI	MESCE IRENEO	SI
MASI DANIELA	SI		

Totale Presenti: 15 Totale assenti: 2

Partecipa il Segretario Generale: COPPOLA ELEONORA

Si dà atto che a norma dell'Art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, partecipano ai lavori, senza diritto di voto, gli Assessori: Berti Nicola, Salvadori Susanna, Carrozzino Fabio, Gambassi Roberto, Borgianni Enrica.

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, il Sig. Gallerini Franco, svolgono le funzioni di scrutatori i Sigg.: Nastasi Stefano, Galligani Rocco, De Santi Simone.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO – INTERROGAZIONE IN MERITO ALLA SITUAZIONE GIUDIZIARIA RIGUARDANTE I RISARCIMENTI DANNI INERENTI IL CROLLO DEL CONTROSOFFITTO DELLA PISCINA COMUNALE – PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE “LEGA –SALVINI PREMIER” – PROT. N. 31430

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco

La parola al Consigliere Galligani.

Entra il Consigliere Borri Bruno alle ore 19,04.

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare "Lega- Salvini Premier"

Grazie Presidente. Questa interrogazione riguarda i risarcimenti danni inerenti al crollo del controsoffitto della Piscina Comunale di Poggibonsi avvenuto nella mattinata del 17 marzo 2009, quindi dieci anni e mezzo fa, dove rimasero ferite 22 persone, 22 poggibonsesi, qualcuno in modo più serio, qualcuno in modo meno serio, ma che comunque ha portato a degli strascichi giudiziari anche per questa Amministrazione.

Rimasero coinvolti il progettista, il direttore dei lavori, la società che realizzò l'intervento, il direttore tecnico del cantiere, il montatore del controsoffitto, il collaudatore e ovviamente il Comune di Poggibonsi quale proprietario dell'immobile. Tutte queste parti ovviamente hanno una propria assicurazione, quindi avevano stipulato una polizza assicurativa, sia la ditta esecutrice che ovviamente il Comune di Poggibonsi, sia il progettista con assicurazione professionale.

Nel frattempo poi è sopraggiunto il fallimento nella ditta affidataria dei lavori, quindi anche da un punto di vista di ristoro dei danni causati purtroppo non ha capienza patrimoniale per poter appunto pagare i risarcimenti danni richiesti dalle persone che rimasero ferite e coinvolte nel crollo del controsoffitto. Persone che comunque hanno messo in mora il Comune di Poggibonsi e la compagnia assicurativa Axa. Ne sono derivate ovviamente delle controversie giudiziarie nelle quali anche il Comune di Poggibonsi si è costituito Parte Civile avverso a chi ha effettuato i lavori, è stato accettata del Tribunale la costituzione di Parte Civile, però questo non toglie il fatto che da un punto di vista... questo per quanto riguarda il processo penale, per quanto riguarda invece il processo civile di ristoro dei danni causati ogni persona, non tutti, ma un buon numero di persone ferite ha comunque fatto causa al Comune per risarcimento danni in quanto il proprietario dell'immobile è il Comune di Poggibonsi quindi è in qualche modo, ai sensi del Codice Civile, responsabile di quanto di quanto è accaduto, ovviamente per la propria quota parte.

Allora c'è un problema, perché il direttore dei lavori, se non sbaglio, qui gli attori sono diversi, il progettista e il direttore dei lavori avevano promosso dinanzi all'organismo di conciliazione Libralex una procedura di mediazione al fine di addivenire a una risoluzione stragiudiziale. Purtroppo a questa mediazione il Comune di Poggibonsi non ha mai partecipato e questo, a detta dei legali delle persone coinvolte, genera non pochi problemi proprio per il ristoro dei danni, perché l'assicurazione del progettista e del direttore dei lavori non sapendo fino a dove possono esporsi con pagamento danni, rimangono un po' così, sul generico e quindi questa mediazione non va avanti. Non va avanti e dopo dieci anni e mezzo comunque chi ha subito dei danni in una struttura di proprietà del Comune crediamo sia necessario e doveroso da parte dell'Amministrazione Comunale battere un colpo e far capire che comunque... anche perché il Comune di Poggibonsi sta soccombendo di fronte a diversi processi da un punto di vista civile, perché il Comune di Poggibonsi ha pagato 163.321 euro oltre interessi e oltre 30.000 euro di spese liquidate (inc.) di Axa, detratta franchigia di 1.000 euro.

Siccome comunque anche il Comune di Poggibonsi, per farla chiara, perché poi sono cose tecniche abbastanza anche complesse, è proprietario e custode della struttura, verosimilmente perderà anche tutte le altre cause, perché non andare a mediazione e capire così, far capire anche ai legali delle persone coinvolte quanto è il ristoro del danno, quanto è il pagamento di questi danni? Agevolerebbe questo il risarcimento agli utenti senza pregiudicare in alcun modo la posizione del Comune, perché si parla appunto di una compagnia assicurativa, siamo assicurati per fortuna, quindi non dovrebbe causare niente dal punto di vista di Bilanci e quant'altro.

Quindi s'interroga il Sindaco per conoscere i motivi per i quali il Comune non si è presentato alla procedura di mediazione e se non ritiene che la soccombenza nei procedimenti civili possa determinare un aggravio di spese inutili per la pubblica amministrazione, perché ovviamente oltre a riparare il danno si dovranno pagare gli Avvocati sia del Comune che delle parti che eventualmente vincono le cause, grazie.

Il Presidente del Consiglio Comunale

La parola al Sindaco.

Prende la parola il Sindaco Bussagli David

Grazie Presidente, grazie Capogruppo per l'interrogazione che ci dà modo di rifocalizzare una vicenda che si sta protrahendo da anni ed è anche dolorosa per questa Amministrazione.

Arrivo alle risposte, al contenuto dell'interrogazione, però mi preme prima di tutto chiarire alcuni aspetti che sono contenuti nel testo stesso dell'interrogazione che contiene molte inesattezze, andiamo con ordine citando le più significative.

Uno, la conduzione della piscina comunale nel 2000 è stata affidata già dalla fine degli anni '90 a varie società di gestione succedutesi nel tempo. In base alla convenzione stipulata nel 1999 la società di gestione dell'epoca PubliSer S.p.A. dette incarico a un gruppo di professionisti guidati dall'architetto (*) per redigere il progetto per lavori di ristrutturazione della piscina. Sulla scorta di detto progetto, a seguito di regolare gara, fu aggiudicata l'appalto alla ATI costituita dalla ditta COGESTRA S.a.s. Opere Edili e Strutture e dalla Fratelli Falco S.r.l. impianti. L'affidataria aveva attestazione SOA per opere anche più importanti di quella affidata.

Due, l'appalto è avvenuto per euro un 1.418.731,91 al netto del ribasso d'asta ed l'IVA. A seguito di perizie suppletive l'importo netto dei lavori è asceso ad euro 1.499.730,04.

Tre, i responsabili del sinistro, intendendosi per tali coloro che hanno cagionato l'evento per colpa sono, così come acclarato in sede penale in primo grado, Sentenza del tribunale di Siena numero 1072/2016, e in secondo grado, sentenza Corte d'Appello numero 3769/2018 sono al Alderotti Fabio quale progettista e direttore dei lavori (*) quale rappresentante della COGESTRA, (*) titolare dell'omonima ditta ed esecutore di alcuni lavori, fra cui il montaggio del controsoffitto. È stato assolto (*) , direttore di cantiere in entrambi i gradi. Il Tribunale di Siena in sede penale ha rinviato gli atti al Pubblico Ministero per il collaudatore l'ingegner (*) , è assicurata alla Reale Mutua e non abbiamo però notizia degli sviluppi, ravvisando gli estremi per una responsabilità per lei e non per il Comune come invece sembra dalla interrogazione della Lega.

Quattro, il Comune, così come Aquatempra, società di gestione, si sono costituiti Parte Civile nel processo penale e sono state riconosciute parti lese: nella sentenza del Tribunale di Siena Sezione Penale 1072/2016 è stata espressamente esclusa ogni responsabilità del Comune, che ha vigilato correttamente con i propri tecnici.

Cinque, le persone lese accertate dai Carabinieri sono 23, di queste sono 3 hanno svolto azione in sede civile. È emerso poi in seguito un ulteriore leso che ha agito in sede civile per un danno molto modesto.

Sei, AXA è l'assicurazione del Comune, le provvisori disposte in sede penale sono a carico di (*) , assicurato Zurich. Ci risulta che sia Zurich che abbia pagato solo parzialmente per asseriti problemi di massimale.

Sette, in sede civile: punto 1, il Comune ha agito per il risarcimento dei danni cagionati da (*) , (*) , COGESTRA, (*) . Il fallimento COGESTRA è stato condannato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sentenza 1782/2016 Registro Generale 5324/2012 a pagare al Comune euro 271.300,93 senza IVA e il Comune è stato ammesso al passivo del relativo fallimento per detta cifra in chirografo. Nei confronti degli altri responsabili pende appello davanti alla Corte di Appello di Firenze con udienza prossima 28 gennaio 2020. Punto 2, le cause promosse dalle persone ferite in sede civile sono solo 4 cause; in tutte il Comune ha chiamato in causa Axa per essere rilevato indenne. Axa ha chiesto di chiamare in causa i responsabili del sinistro. Le chiamate in causa dei responsabili del sinistro sono state ammesse salvo in un caso. Sono solo tre le cause decise il primo grado, ma una è stata appellata sia dal Comune che da Axa; per una pendono tempi per appello, per l'ultima si tratta di un importo minimo pagato da Axa salvo la franchigia. Nelle due cause decise in primo grado in cui erano state ammesse le parti chiamate in causa sono stati condannati in un caso (*) , (*) , (*) , (*) ciascuno per un quinto e la sentenza può essere ancora appellata; nell'altro condannati (*) , (*) e (*) a rimborsare Axa che deve rilevare indenne il Comune.

Otto, ciò premesso si osserva quanto segue: il Comune è proprietario ma non aveva la disponibilità materiale della piscina, perché la stessa era gestita da Acquatempra. Nessuna responsabilità come committente è stata scritta al Comune; il Comune non è responsabile ex articolo 2043 del Codice Civile perché i fatti sono stati commessi con colpa da (*) , (*) e (*) e dal collaudatore (*) ; la procedura di mediazione avanti Libralex è stata promossa dal progettista e del direttore dei lavori (*) indicando il Comune come corresponsabile dei fatti: (*) confonde la responsabilità oggettiva con quella per colpa.

La responsabilità del proprietario è oggettiva, ma il proprietario può agire nei confronti dell'appaltatore e del direttore dei lavori e del progettista per far valere le loro responsabilità ex articolo 2043 e farsi rimborsare.

Aderire alla mediazione, questa è la valutazione che abbiamo fatto, significherebbe riconoscere una qualche colpa che non c'è. Il Comune ha diritto di rivalersi nei confronti di (*) per quanto costretto a pagare nei confronti dei terzi, peraltro il Comune ha diritto anche di farsi rilevare indenne da Axa. Anche i soggetti lesi hanno riconosciuto le responsabilità di (*) , (*) e (*) e per questo si sono costituiti Parte Civile nel processo penale. I giudizi civili sono necessari, ma non sono spese inutili perché il Comune non è il vero responsabile e il processo occorre per far condannare (*) e gli altri veri responsabili. Se Zurich, l'assicurazione di (*) , avesse pagato non ci sarebbe stato ovviamente il contenzioso che ne è seguito.

Il Presidente del Consiglio Comunale

Per replica la parola al capogruppo Galligani.

Interviene il Consigliere Comunale Galliani Riccardo - Capogruppo Gruppo Consiliare "Lega – Salvini Premier"

Ovviamente non sono soddisfatto della risposta, perché tanto è vero la causa civile promossa dal Comune di Poggibonsi nei confronti dei tecnici e dell'impresa è stata rigettata in primo grado e quindi è stato condannato il Comune di Poggibonsi in tre distinti giudizi.

Il fatto che comunque ci si possa appellare ovviamente alle sentenze di fronte ai cittadini che hanno subito un danno ritengo sia una cosa da un punto di vista etico poco etica, da un punto di vista personale. Però la legge è questa, chissà quanto andranno avanti questi processi, intanto le persone che hanno promosso le cause stanno sostenendo delle spese legali non indifferenti, capite voi che... mi ringraziate perché ha fatto l'interrogazione, ma avremmo preferito non farla interrogazione, perché è stata comunque una pagina molto brutta delle precedenti amministrazioni, perché comunque sia andare dai nostri cittadini a dirgli che il Comune non c'entra niente quando il Comune è proprietario ritengo sia una

cosa che può succedere solo in Italia. Solo in Italia e solo magari nell'amministrazione pubblica, perché sfido chiunque che abbia, che comunque causi un danno a qualcun altro ed è proprietario di un immobile se riesce a farsi mettere a costituirsi Parte Civile in un processo.

Detto questo, non siamo soddisfatti. Ringraziamo comunque delle risposte, le gireremo a chi di dovere, grazie.

(*) Per motivi di riservatezza sono resi anonimi i dati personali contenuti nel presente atto al fine di rispettarne il divieto di pubblicazione e diffusione sul web.

F.TO IL PRESIDENTE
GALLERINI FRANCO

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
COPPOLA ELEONORA

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line in data odierna per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Poggibonsi, li 20/01/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, verranno apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.
